



Città di Spoleto®

Pag. 1 di 3

ORDINANZA SINDACALE N. 94 DEL 04/05/2020

Unità proponente: Ufficio Staff Sindaco

Segreteria Generale

Oggetto: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 26 APRILE 2020 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN AMBITO COMUNALE

IL SINDACO

visto l'art. 32 della Costituzione italiana;

visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

visto lo Statuto della Città di Spoleto;

preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il decreto - legge 25 marzo 2020 n. 19, che dispone una serie di misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 e, in particolare, l'art. 2 che dispone che tali misure siano adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 10 aprile 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 26 aprile 2020, controfirmato dal Ministro della salute e la normazione d'urgenza in esso richiamata e, in particolare, l'art.1, comma 1 lett. d), e) e 10;

rilevato che sul territorio della Città di Spoleto non sussistono condizioni sanitarie che impediscano il libero accesso a parchi e giardini nonché ai cimiteri nel rispetto delle condizioni di sicurezza imposte;

ritenuto che, anche in relazione ai chiarimenti forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'interno, è opportuno emanare disposizioni in riferimento alle specificità della Città di Spoleto;

d i s p o n e

Art. 1

In attuazione al D.P.C.M. 26 aprile 2020, è consentita la libera circolazione in parchi, giardini, vie, strade e piazze, siti nel territorio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati; è obbligatorio l'uso di strumenti di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi chiusi, se accessibili al pubblico, nonché nei mezzi di trasporto pubblici.
- b) Sono consentiti i mercati all'aperto per prodotti alimentari esclusivamente nel rispetto della distanza interpersonale e dell'uso di guanti e dispositivi di protezione respiratoria.
- c) Relativamente ai cimiteri, l'ingresso al pubblico è consentito dalle 8,00 alle 16,00 e può essere contingentato a cura della polizia locale, del personale di custodia o dell'Azienda Servizi Spoleto s.r.l. (A.Se.) nel rispetto, comunque, di quanto previsto alla lettera d);

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



ORDINANZA SINDACALE N. 94 DEL 04/05/2020

- la protezione civile può curare l'afflusso e richiamare al rispetto delle prescrizioni vigenti, segnalando immediatamente eventuali criticità alla polizia locale;
- d) è consentito, anche in prossimità dei cimiteri, il commercio al dettaglio di fiori e piante;
 - e) deve essere rispettata la distanza interpersonale di un metro, esclusi i minori degli anni sei e le persone non pienamente autosufficienti, salvo non sia diversamente disposto con prescrizione di maggior distanza, e, relativamente all'ingresso nelle aree cimiteriali ed alla relativa permanenza, deve altresì essere utilizzato un adeguato mezzo di protezione delle vie respiratorie nonché i guanti.
 - f) Negli spazi di parchi e giardini comunali nonché sulle piste ciclabili è consentita attività individuale o con accompagnatore per minori e non autosufficienti nel rispetto della distanza di metri due per l'attività sportiva e di un metro per le altre. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini all'interno dei parchi sono chiuse e non fruibili;
 - g) Per l'ingresso e la permanenza nei locali al chiuso di uffici ed esercizi accessibili al pubblico è obbligatorio l'uso di mezzi di protezione delle vie respiratorie.
 - h) Nessuna manifestazione, evento o spettacolo, a qualunque titolo aperto al pubblico, in spazi comunali o privati può aver luogo.
 - i) È considerata attività di ristorazione da asporto e, quindi, consentita la forma di *drive through* (ristorazione con asporto), purché sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con tassativo divieto di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze.

Art. 2

1. Ferma restando l'opportunità che gli spostamenti fuori della propria abitazione siano limitati al minimo, così come gli incontri con soggetti estranei al proprio nucleo familiare, conviventi, sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti con divieto di assembramento e rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro nonché l'obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

2. Per congiunti si intendono i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado e gli affini fino al quarto grado.

3. È comunque vietata la circolazione fuori della loro abitazione/dimora di soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria o con alterazione febbrile maggiore di 37,5° nonché di soggetti sottoposti alla misura della quarantena.

Art. 3

Per i titolari degli esercizi di ristorazione (tra i quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e pizzerie), che sono tenuti a restare chiusi, è consentita, oltre quanto previsto dall'art. 1 lett. i), la consegna dei prodotti a domicilio, nel rigoroso rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una piattaforma ad hoc - deve curare che, oltre che il personale incaricato sia munito di guanti e



ORDINANZA SINDACALE N. 94 DEL 04/05/2020

dispositivo di protezione respiratoria, al momento della consegna non si creino condizioni per le quali non è possibile mantenere la distanza di un metro.

Art. 4

1. Per le violazioni al presente provvedimento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, predeterminata dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 in un minimo di € 400,00 ed un massimo di € 3.000,00.
2. Per la violazione delle disposizioni dell'art. 2 si procede altresì alla denuncia al procuratore della Repubblica per le valutazioni del caso ai sensi dell'art. 260 r.d. n. 1265/1934 (T.U. leggi in materia sanitaria), Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il 18 maggio 2020.

Art. 5

La polizia locale vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza che è altresì trasmessa ai comandi di Carabinieri e Guardia di finanza ed al Commissariato di pubblica sicurezza e comunicata al Prefetto ed al Questore di Perugia.

Copia della presente ordinanza dovrà essere inviata a:

- Azienda Servizi Spoleto S.r.l. (A.Se.);
- Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
- Questura di Perugia;
- Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;
- Commissario di P.S. di Spoleto;
- Comando Compagnia Carabinieri di Spoleto;
- Comando Guardia di Finanza, Compagnia di Spoleto;
- Comando Polizia Municipale di Spoleto.

L'Ordinanza è redatta in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio del Comune di Spoleto www.comune.spoleto.pg.it .

II SINDACO

Umberto de Augustinis

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Umberto De Augustinis;1;8698397

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it